



COMUNE ISOLA DELLE FEMMINE

(CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO)

ORDINANZA SINDACALE

N. 20 del 30-04-2021

Oggetto: misure precauzionali di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Divieto di stazionamento sul viale dei Saraceni nei giorni 1 e 2 maggio 2021 in applicazione dell'articolo 1, comma 5, del D.P.C.M. 14 gennaio 2021-

IL SINDACO

Premesso

- che il contagio da COVID-19, dal mese di marzo del 2020 ad oggi, ha raggiunto un livello di diffusione globale a livello mondiale, costringendo i governi nazionali, le autorità regionali e locali, ad adottare provvedimenti urgenti e contingibili atti a contenere l'ulteriore diffusione del contagio;
- che dal mese di gennaio 2021 è stata avviata anche nel nostro paese, la campagna di vaccinazione anti Covid-19 della popolazione che, in atto, procede speditamente;
- che nelle more di raggiungimento della c.d. "immunità di gregge" consistente nella vaccinazione della gran parte della popolazione nazionale, si rende ulteriormente necessario adottare misure di contenimento in occasione del prossimo fine settimana in cui ricade la Festa dei Lavoratori che notoriamente, è occasione di aggregazione tra famiglie e quindi assembramenti pericolosi in questa contingenza storica che l'Italia sta vivendo;

Visto

- i recenti provvedimenti adottati dal governo nazionale per il contenimento del contagio da Covid-19, con particolare riferimento al DPCM 2 marzo 2021 e DL n. 30/2021, che dettano regole di comportamento a seconda della fascia di appartenenza delle varie regioni su indicazione del Ministero della Salute (zona rossa, arancione, gialla e bianca);
- in particolare, il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 che introduce ulteriori disposizioni urgenti finalizzate alla graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, richiamando ai protocolli di sicurezza nell'ambito delle varie attività trattate, con decorrenza 22 aprile e fino al 31 luglio 2021;
- l'articolo 1, co. 5, del D.P.C.M. del 2 marzo 2021 richiamato dal D.L. 52/2021, con il quale è stato confermato l'obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo alcune eccezioni non concernenti il presente provvedimento, come misura preventiva e precauzionale al rischio della diffusione dei contagi;

Rilevato e dato atto

- che nel territorio regionale, si sono manifestate alcune varianti del Covid-19 che preoccupano, non poco, sia la comunità scientifica che la struttura sanitaria in generale la quale potrebbe essere chiamata a resistere a una ipotetica nuova ondata del virus potenzialmente più pericoloso anche in termini di capacità di diffusione;
- che si rende necessario ed urgente evitare ogni forma di assembramento su area pubblica e violazioni degli obblighi di distanziamento sociali e di corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuali con maggiore attenzione nel fine settimana e, in particolare, nelle zone di assidua frequentazione, adottando, in forma adeguata e proporzionale all'attuale situazione epidemiologica e in coerenza con la *ratio* che ispira i provvedimenti emergenziali richiamati, tutte le possibili azioni idonee a prevenire e contenere possibili incrementi dei soggetti contagiati in conseguenza della mancata osservanza delle misure e dei dispositivi di sicurezza da adottare;
- che l'art. 11, co. 1), del citato D.P.C.M. del 02/03/2021 testualmente recita "***Può essere disposta per tutta la***



- **giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private**”;
- che ai sensi dell’art. 50, co. 5, del D.Lgs. 267/2000 come del resto confermato dal Ministero dell’Interno con nota n. 15350/117/2/1 Uff.III-prot.Civ. del 20/10/2020 e successive, sussistente la competenza dei Sindaci alla individuazione delle aree da sottoporre a al divieto di stazionamento al fine di dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate contenute nel D.P.C.M.;
- che si è proceduto ad effettuare un corretto bilanciamento tra l’interesse pubblico e l’interesse privato, ritenendo nel caso in specie, preminente l’interesse alla salute garantito costituzionalmente;
- che le situazioni di fatto e di diritto esposte e motivate, integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica, consentendo il ricorso a misure restrittive di contenimento;
- nello specifico necessario, urgente ed inderogabile, al fine di limitare gli spostamenti della popolazione alle sole necessità chiaramente individuate nei provvedimenti del governo nazionale e regionale, sopra citati, evitando e sanzionando qualsiasi forma di permanenza immotivata sulla pubblica via, disporre in occasione del prossimo fine settimana in cui ricade la Festa dei Lavoratori che notoriamente, è occasione, dei controlli specifici nei punti di accesso al territorio comunale, nonché l’ineribizione al transito veicolare di alcune strade della zona balneare e di villeggiatura, eccetto per le persone ivi residenti;

Visto

- la normativa nazionale in materia di Covid-19 dal 2020 ad oggi;
- le Ordinanze del Presidente Regione Siciliana;
- l’art. 32 Costituzione;
- l’art. 50, co. 5 del TUEL;

ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte

- 1) **Il divieto di stazionamento nei giorni 1 e 2 maggio 2021 dalle ore 00:00 alle ore 24:00** - con possibilità di reiterazione e di modificazione in ragione dell’evolversi della situazione epidemiologica e dei consequenziali provvedimenti emergenziali in materia, **in tutto il viale dei Saraceni**.
- 2) **Consentire**, nel rispetto delle norme anticovid e del divieto di assembramento, la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti.

AVVERTE

- a) che ai sensi dell’art. 2, comma 1, D.L. 16 maggio 2020, n.33, come convertito in Legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del Decreto Legge medesimo, ovvero dei Decreti e delle Ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 4, comma 1, del D.L. 25 marzo, n.19 convertito in Legge n.35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00;
- b) che contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo pretorio, ricorso al TAR Sicilia o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Regione.
- c) che la presente ordinanza sarà affissa all’Albo Pretorio. La stessa diventa esecutiva il giorno successivo alla data di pubblicazione, ai sensi dell’art. 21-*bis* L. 241/1990 e ss.mm.ii.
- d) che copia del presente provvedimento, sarà pubblicata sul sito web di questa Amministrazione e di essa sarà data adeguata comunicazione ai mezzi d’informazione, alle Forze dell’Ordine ed a tutti gli organi di vigilanza per gli adempimenti di loro competenza.
- e) che copia del presente provvedimento, sarà altresì comunicato al Servizio Mobilità Urbana per gli adempimenti di competenza.

IL SINDACO

Ing. Orazio Nevoloso